

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO del COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
(BOZZA)**

Art. 1 – Finalità, composizione e durata del Comitato di Valutazione

La legge 107/2015 all'art 1, comma 129 prevede che dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, venga sostituito dal seguente: «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501»

Art. 2 – Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione è esercitata dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti previa motivata richiesta.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere pubblicata all'albo on line nonché inviata ad ogni componente. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ma è facoltà di ogni componente proporre l'inserimento di punti specifici nell'ambito delle competenze del Comitato di Valutazione.
3. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 3 – Seduta

1. La seduta che non è pubblica si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non ancora sostituiti.

3-Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

4-Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, in caso di parità prevale l'indicazione del Presidente

Art. 4 - Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa l'organo che è tenuto a designarli procede ad una nuova individuazione secondo le modalità che l'organo stesso s'è dato.

Art. 5 - Decadenza

1. I membri sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per la designazione o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

2. Spetta al Comitato di Valutazione vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 6 – Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri dell'organo collegiale.

2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo) la data, l'ora d'inizio ed il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario nonché i nomi dei presenti e degli assenti. Inoltre deve riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e l'esito di eventuali votazioni.

3. I singoli componenti possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà seduta stante a consegnare al segretario il testo della stessa.

4. I verbali delle sedute sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per validazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

5. Il verbale viene letto, approvato, sottoscritto dal segretario e anche dal Presidente nella seduta successiva.